



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Aeroporto Valerio Catullo di Verona – Master Plan 2015 - 2030. Decreto di compatibilità ambientale n. 191 del 27 luglio 2017
<i>Procedimento</i>	Condizioni ambientali: lett. A) n. 3 Verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
<i>ID Fascicolo</i>	6270
<i>Proponente</i>	ENAC
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 348 del 1 ottobre 2021

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: CreSS_05-Set_05
Data: 05/10/2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 05/10/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 05/10/2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il decreto dirigenziale n. 103/CRESS del 31 marzo 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 104/2017;

VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO l'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 102 del 29 aprile 2021;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n. 191 del 27 luglio 2017, dall'esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al "Master Plan 2015 – 2030" dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona;

VISTA in particolare la condizione ambientale lett. A) n. 3 del suddetto decreto, la cui verifica di ottemperanza è assegnata dal decreto stesso alle competenze del Ministero della transizione ecologica, con il supporto dell'ARPA Veneto, che recita "*Si dovrà predisporre, prima della prevista Fase 1 a breve termine (2020), un piano di monitoraggio ambientale (PMA) in accordo con ARPAV e secondo le linee guida nazionali e/o regionali. Il PMA dovrebbe riguardare tutte le fasi di sviluppo. Per quanto riguarda la componente atmosfera è necessario che il piano tenga costantemente sotto controllo la qualità dell'aria attraverso un adeguato numero di postazioni fisse di rilevamento specie per quelle localizzate nel rilevare il ciclo LTO in modo da distinguere il contributo emissivo nelle fasi di decollo e di atterraggio da quello delle operazioni aeroportuali. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai potenziali ricettori indicati nello SIA nei gruppi B - E - I - J - O - R presenti nelle vicinanze dell'aeroporto. Per quanto riguarda il rumore il monitoraggio dovrà essere effettuato sia all'interno dell'intorno aeroportuale che all'esterno in prossimità dello stesso, all'interno sarà rilevato e valutato rispettando quanto prevede il D.M. 31/10/1997, mentre all'esterno sarà valutato nel rispetto dei limiti previsti dai Piani di Classificazione Acustica (PCCA) dei Comuni che li hanno adottati. Per la rumorosità legata alle attività di sorvolo segnalate nello SIA e relative alle aree residenziali dei Comuni di Villafranca e Sommacampagna, dovrà essere eseguito un rilievo puntuale del livello acustico sui singoli edifici più esposti con le modalità ed i tempi previsti dal D.M. 31/10/1997*";

VISTO il decreto direttoriale n. 331 del 26 luglio 2018, con cui è stata determinata l'ottemperanza alla suddetta condizione ambientale, con la precisazione che "*ENAC dovrà fornire i risultati del monitoraggio per le componenti ambientali "atmosfera" e "rumore" rilevati sia preliminarmente alla cantierizzazione, sia in fase di rimozione e smantellamento del cantiere, sia in fase di esercizio fino al 2030, secondo il cronoprogramma delle campagne di monitoraggio definito nel PMA stesso*";

VISTA la nota prot. n. 87465 del 15 settembre 2020, acquisita agli atti con prot. n. 72908/MATTM del 18 settembre 2020, con la quale ENAC ha rappresentato che "*le misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica del COVID-19 hanno drasticamente ridotto i volumi di traffico aereo*", e ha chiesto "*di poter sospendere le attività di monitoraggio previste nel PMA per il corrente anno, stante il perdurare della situazione emergenziale per il contenimento del covid-19*";

VISTA la nota prot. n. 78589/MATTM del 6 ottobre 2020, con cui la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ha accordato la sospensione delle attività di monitoraggio previste;

VISTA la nota n. 47476 del 29 aprile 2021, assunta al prot. 44902/MATTM del 29 aprile 2021, con cui ENAC “*visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria e le notevoli ricadute sul traffico aereo*”, ha chiesto “*di estendere la sospensione delle attività di monitoraggio della fase di esercizio delle componenti atmosfera e rumore già concordata per il 2020 (nota Prot. N. 78589 del 06.10.20) anche per il 2021*”.

VISTA la nota prot. n. 51554/MATTM del 14 maggio 2021, con la quale la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha ritenuto di poter confermare quanto stabilito con la citata nota n. 78589/MATTM del 6 ottobre 2020 in merito alla sospensione dell'attività di monitoraggio;

VISTA le nota prot. n. 84476 del 26 luglio 2021, acquisita agli atti con prot. n. 82182/MATTM del 27 luglio 2021, con cui ENAC ha presentato istanza ai fini del completamento della verifica di ottemperanza alla condizione ambientale citata;

PRESO ATTO della documentazione fornita con l'istanza, relativa al monitoraggio “*ante operam - anno 2019*” delle componenti rumore e atmosfera;

VISTA la nota prot. n. 90092/MATTM del 18 agosto 2021 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica ai fini della verifica di ottemperanza alla condizione ambientale sopra citata presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ed ha comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

VISTO il parere di competenza espresso dall'ARPA Veneto, assunto al prot. n. 94261/MATTM del 6 settembre 2021;

CONSIDERATO che nel suddetto parere, l'ARPA Veneto ha valutato quanto segue:

- componente Atmosfera: “*l'intervallo temporale definito per la fase di ante operam riguarda il biennio 2018-2019. Il monitoraggio della qualità dell'aria eseguito e portato a termine nell'anno 2019, con stazione rilocabile, si estende dal 28/02/2019 al 29/04/2019: 1) complessivamente copre i mesi di marzo e aprile 2019, mentre in base al PMA (pag 15, paragrafo 3.2.1) le campagne devono essere suddivise in due periodi, uno in inverno-primavera e uno in estate-autunno 2) il punto di campionamento è conforme a quanto previsto dal PMA. Si raccomanda pertanto che i monitoraggi previsti dal PMA per i prossimi anni (fino al 2023) siano effettuati in accordo con quanto indicato nel PMA stesso: per ogni anno, un monitoraggio in semestre estivo e uno in semestre invernale, e garantendo la copertura minima di dati prevista per legge*”;
- componente Rumore: “*con riferimento all'intervallo temporale definito per la fase di ante operam (biennio 2018-2019), i monitoraggi eseguiti e portati a termine sono stati raggruppati per anno, e complessivamente si può ritenere che l'articolazione temporale delle*

attività in relazione a frequenza, durata e obiettivi dei monitoraggi sia coerente con quanto riportato nel piano di monitoraggio ambientale”;

ACQUISITO il parere n. 348 del 1 ottobre 2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, assunto al prot. 106399/MATTM del 4 ottobre 2021, costituito da n. 6 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS ha ritenuto ottemperata la condizione ambientale lett. A) n. 3 del decreto di compatibilità ambientale n. 191 del 27 luglio 2017, con la seguente raccomandazione: *“in relazione alla componente Atmosfera i monitoraggi previsti dal PMA per i prossimi anni (fino al 2023) siano effettuati in accordo con quanto indicato nel PMA stesso ossia per ogni anno, un monitoraggio in semestre estivo e uno in semestre invernale, e garantendo la copertura minima di dati prevista per legge”;*

VISTA la nota prot. n. 106663/MATTM del 5 ottobre 2021 con la quale la responsabile del procedimento, Arch. Claudia Pieri, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta formulata dalla Responsabile del Procedimento e dal Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all’adozione del provvedimento di Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale lett. A) n. 3 del decreto di compatibilità ambientale n. 191 del 27 luglio 2017, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al “Master Plan 2015 – 2030” dell’Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente,

DECRETA

l’ottemperanza alla condizione ambientale lett. A) n. 3 del decreto di compatibilità ambientale n. 191 del 27 luglio 2017, relativo al “Master Plan 2015 – 2030” dell’Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona, con la raccomandazione di cui al parere n. 348 del 1 ottobre 2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS.

Il presente provvedimento sarà comunicato all’ENAC, al Ministero della cultura, all’ARPA Veneto, e alla Regione Veneto, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)